

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1960

(65^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine » (541) (D'iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1085
BRACCESI, *relatore* 1085

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (632) e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di

riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 » (633) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1079, 1081
BRACCESI, *relatore* 1079, 1080
CONTI 1080
DE GIOVINE *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1080
FORTUNATI 1080

« Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari » (841) (D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1079
AMIGONI 1071, 1072, 1073, 1074, 1077
BERGAMASCO, *relatore* 1070; 1071, 1072, 1073, 1078
BOSCO 1073, 1077
FORTUNATI 1071, 1072, 1073, 1076
MARIOTTI 1071
MINIO 1077
OLIVA 1078
PARRI 1078
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1074, 1076, 1077
SPAGNOLLI 1075

« Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracani dovuti ai Comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (1032) (D'iniziativa del senatore Spezzano) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1081, 1084, 1085
BOSCO, <i>relatore</i>	1081, 1083, 1084
MARIOTTI	1082
OLIVA	1084
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1083, 1084
SPAGNOLLI	1082, 1084
SPEZZANO	1083; 1084

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balbani Luisa, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Ponti, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Amigoni e Spezzano.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari » (841)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari ».

Do nuovamente lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari godono dei privilegi

tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate dagli Istituti per le case popolari con le aziende di credito sono registrati a tassa fissa.

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1955. Non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

BERGAMASCO, *relatore*. Il decreto 28 aprile 1938, n. 1165, estendeva agli Istituti autonomi per le case popolari le agevolazioni fiscali previste dalla legge sull'edilizia popolare ed economica, e riguardanti tasse di bollo, registro, ipotecarie, imposta di ricchezza mobile e altri tributi. Però, per gli Istituti autonomi per le case popolari, era stato stabilito un termine di dieci anni, successivamente prorogato e venuto a scadere il 30 giugno 1955.

È vero che nel frattempo era intervenuta la legge 2 luglio 1949, n. 408, la quale stabiliva agevolazioni fiscali in materia di tasse di registro ed ipotecarie, per tutte le nuove costruzioni di abitazioni non aventi caratteristiche di lusso, e di queste continuano ad avvalersi gli Istituti autonomi per le case popolari; ma queste agevolazioni non si estendono alle tasse di bollo e alla registrazione delle convenzioni, e per di più in quella forma per la quale erano minimamente applicabili.

Agli effetti del registro, poi, per esempio, la legge 2 luglio 1949, n. 408, fissa un termine entro il quale le case debbono essere costruite. Questo termine è troppo breve per le case popolari, perchè prevede che dovrebbe essere costruito almeno un terzo dell'area, mentre le case popolari hanno bisogno di spazio maggiore intorno; inoltre non sono applicabili i contributi degli enti locali.

Poichè, quindi, le agevolazioni concesse dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, non sono state ritenute sufficienti, è stato predisposto il disegno di legge in esame, il quale prevede che gli Istituti autonomi per le case popolari godano dei benefici tributari senza fissazione di termini. Questo per quanto riguarda la prima parte.

Poi c'è una seconda parte che riguarda i contratti con i terzi, e cioè la registrazione delle convenzioni, con l'applicazione della tassa fissa.

A tale riguardo si deve notare che nei cinque anni trascorsi sono state accertate, a questi effetti, tasse per un valore di circa 30-50 miliardi: a me sembra molto alta, tale cifra. Pare che non abbia pagato nessuno; però sono in corso degli accertamenti importanti. Per esempio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Foggia ha un accertamento per lire 126.000.000. Si tratta quindi di tasse che incidono su ciascun Istituto per decine e centinaia di milioni che, qualora dovessero venir corrisposti, oltre che mettere in grave imbarazzo gli Istituti stessi, non potrebbero non ripercuotersi sui canoni di affitto degli alloggi.

Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo unico, l'onere presumibile dovrebbe essere di circa cinque miliardi di lire annui; per quanto riguarda i finanziamenti, gli addebiti dovrebbero essere di dieci-quindici miliardi di lire.

L'ultimo comma dell'articolo prevede che la disposizione abbia effetto dal 1° luglio 1955, cioè dalla scadenza della legge precedente.

FORTUNATI. Io non entro nel merito, dico soltanto che non è assolutamente possibile approvare l'ultimo comma dell'articolo unico. L'applicazione di un tributo non può avere mai effetto retroattivo, perchè questo crea un grosso precedente, e quando si comincia a far breccia si sa dove si comincia e non dove si finisce. Si vuole, ad un certo momento, venire incontro a particolari situazioni? Ebbene, si dica chiaramente che gli Istituti autonomi per le case popolari pagano i 50 miliardi di lire, e lo Stato dà loro altri contributi, come partita di giro; ma accettare un principio di questo genere non è possibile, perchè è chiaro che, in materia tributaria, nulla sarebbe mai più certo e decisivo. Non è questa una questione particolare: si tratta, a un certo momento, di rimanere fermi a un principio che, a mio avviso, non ha mai trovato eccezioni. Se la situazione degli Istituti autonomi per le case

popolari deve essere riesaminata, si esamini, riscuotendo i tributi e poi restituendoli per altra via.

BERGAMASCO, *relatore*. Vorrei precisare che sono d'accordo, in linea di principio, circa la questione della retroattività. Secondo quanto risulta a me, almeno per quanto riguarda la prima parte, non sono stati fatti molti accertamenti; per quanto riguarda la seconda parte, ci sarebbero accertamenti, ma non mi risulta che ce ne siano parecchi.

MARIOTTI. Io concordo pienamente con il principio espresso dal senatore Fortunati. Penso che se vi sono degli arretrati notevoli da pagare, potrebbero essere messi in quote indebite, come si fa, a volte, anche per le imposte indirette. Cioè a dire, si possono dare disposizioni agli uffici competenti di mettere tutto a quote non recuperabili, in modo che gli Istituti per le case popolari non debbano risentire i gravi danni paventati. Ma applicare la retroattività in materia fiscale, come giustamente ha detto il senatore Fortunati, costituisce un precedente che può essere invocato per il futuro da altri organi.

AMIGONI. La ragione per la quale si era pensato di fissare la decorrenza del 1° luglio 1955 è questa: perchè a tale data sono venute a scadere le agevolazioni dell'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica.

PRESIDENTE. Le agevolazioni comprendono anche le tasse di registro o no?

AMIGONI. Ci sono due casi diversi: uno è quello stabilito dall'articolo 147, che attualmente trova applicazione per le cooperative. Le agevolazioni riguardano: tasse di registro relative ai contratti di mutuo; tasse di registro relative ai contratti di acquisto delle aree; tasse di registro relative a nuovi fabbricati da adibire a case popolari; e le tasse di bollo per tutti gli atti relativi ai contratti di affitto, eccetera.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (13 luglio 1960)

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere quali sono le esenzioni dalla tassa di bollo.

A M I G O N I . Si tratta della tassa di registro relativa ai contratti di mutuo, ai contratti per l'acquisto di aree, ai contratti di acquisto o riscatto per il periodo stabilito dalla legge 2 febbraio 1960, n. 35, ai contratti di acquisto di immobili da adibire a case popolari, dopo la eventuale trasformazione, contratti relativi a lavori in appalto, e la tassa di bollo su tutti gli atti degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per quanto ha riferimento alla tassa di registro le agevolazioni dell'articolo 147 sono più favorevoli di quelle della legge 2 luglio 1949, n. 408, perchè quest'ultima fissa il limite massimo per la utilizzazione delle aree in cinque anni.

Quindi ecco perchè non si sono avuti ancora accertamenti sulle tasse di registro per le aree, perchè cioè sono appena trascorsi i cinque anni e si cominciano a fare gli accertamenti adesso.

La legge 2 luglio 1949, n. 408, fissa inoltre a un terzo il totale della superficie che deve essere effettivamente occupata dalle costruzioni. Non consente di fruire delle agevolazioni relative ai contributi delle provincie, dei comuni e di altri enti, o con altri mezzi, richiedendo tassativamente che le costruzioni, per usufruire del trattamento più favorevole, debbano avere il contributo dello Stato.

Ci sembra invece necessario che gli Istituti per le case popolari possano acquistare vaste superfici da adibire a grandi costruzioni, anche se, per realizzarle, occorre un periodo di tempo superiore ai cinque anni stabiliti dalla legge. Quindi se noi non provvediamo a rendere possibile ciò, troveremo praticamente che tutte le aree appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari dovranno pagare le tasse.

F O R T U N A T I . Ma di questo nell'articolo non si dice niente.

A M I G O N I . Perchè, prorogando il primo comma dell'articolo 147, noi potremo provvedere.

C'è poi una stranezza nel testo unico sull'edilizia popolare: le concessioni maggiori sono fatte alle cooperative edilizie, e poi si dice che queste facilitazioni sono estese agli Istituti autonomi per le case popolari, però con un limite di tempo. Questo limite di tempo è stato prorogato diverse volte, poi, probabilmente, è sfuggita la scadenza di questo termine che dal 1955 non è stato più prorogato. Questo ha provocato uno squilibrio nel campo delle case popolari.

B E R G A M A S C O , relatore. Probabilmente non era stato prorogato perchè era intervenuta l'altra legge, la quale però non comprendeva tutte queste disposizioni.

A M I G O N I . Si è verificato, per esempio, questo fatto molto strano: che gli Istituti autonomi per le case popolari costruiscono case in sostituzione delle abitazioni malsane e per l'I.N.A.-Casa. Ora questi tipi di case godono delle agevolazioni, mentre quelle costruite per gli Istituti autonomi per le case popolari non ne usufruiscono. Dimodochè l'inquilino che fa il contratto, sempre con gli Istituti stessi, per l'I.N.A.-Casa, non paga la tassa di bollo, mentre quello, magari, della porta accanto, è soggetto a detto tributo. A un certo momento non si sa chi deve pagare il tributo e chi non lo deve pagare; non si sa come calcolare il terzo della superficie occupata dalla costruzione: ci sono dei piani regolatori che prescrivono un'occupazione di non più del 20 per cento, mentre la legge Tupini prescrive il terzo.

Questa è la ragione che ha ispirato il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

Per quanto si riferisce alla imposta sui contratti con i tesorieri, la legge 8 aprile 1954, n. 144, consente che i mutui degli Istituti per le case popolari siano garantiti dallo Stato, a condizione che gli Istituti stessi facciano un contratto con un tesoriere che sia stabilito in una determinata banca. Il fisco ha cominciato quest'anno a fare gli accertamenti nei riguardi dell'Istituto per le case popolari di Foggia: da ciò è nata la questione. Il fisco pretende una

tassazione che praticamente arriva a circa il due e mezzo per cento per tutte le operazioni che il tesoriere fa, quindi tutte le entrate e tutte le uscite, dimodochè l'onere per gli Istituti è enorme data la grande quantità delle operazioni di cassa. Da mie informazioni assunte presso gli Istituti autonomi per le case popolari è risultato che tale onere ammonta a dieci-quindici miliardi annui. E naturalmente, siccome la legge di registro può far recuperare tre anni della imposta, indipendentemente dalla penale, si avrebbe un onere immediato per gli Istituti in questione.

In più si verifica un fatto curioso: che gli altri enti che costruiscono case popolari non sono soggette a quest'onere. Quindi le case popolari, che sono il nerbo dell'attività degli Istituti autonomi per le case popolari, verrebbero praticamente ad essere le più colpite.

Quindi è opportuno che il provvedimento venga studiato in modo approfondito, diversamente si potrebbero avere delle conseguenze non facilmente valutabili.

P R E S I D E N T E . Tutte le operazioni vengono tassate, ma mi pare ci sia una imposta di registro che colpisce le operazioni iniziate per la registrazione delle convenzioni che gli Istituti per le case popolari contraggono con le aziende di credito.

A M I G O N I . Almeno secondo il mio punto di vista, la conseguenza di questo comma sarebbe che, essendo applicata la imposta di registro sul contratto principale, non vi sarebbe la imposta di registro su tutte le operazioni.

B E R G A M A S C O , relatore. Vorrei far presente che mi pare che sul primo comma, quello che riguarda l'applicazione, o meglio il ripristino dell'applicazione dell'articolo 147 agli Istituti per le case popolari, il Governo ha già espresso parere favorevole.

F O R T U N A T I . Io non vorrei che anche questo cosiddetto ritardo nella pre-

sentazione dell'eventuale disegno di legge, fosse dovuto al fatto che il tipo di attività che svolgono ora gli Istituti autonomi per le case popolari non si può equiparare al tipo di attività che svolgevano in passato; perchè il tipo di attività che almeno in alcuni casi oggi svolgono, è quello di costruzione di case su commessa per conto di terzi.

B O S C O . Ma sempre come delega di un ente pubblico.

F O R T U N A T I . Ora io non dico che ciò sia o non sia giusto; dico che a un certo punto la figura politica economica cambia, perchè ieri si avevano in gran parte appartamenti di un certo tipo, di un certo tono, di un certo stile, certo alla portata dell'affitto; adesso abbiamo una gran parte di costruzioni a riscatto, e anche con un certo tipo di costruzioni. È stata a me stesso offerta la costruzione di un appartamento sulla base di otto o nove milioni, che rappresenta un certo tipo di appartamento popolare, perchè comincia ad avere i doppi servizi, l'ascensore, il riscaldamento centrale, eccetera. Non è che mi scandalizzi di questo nè contesti che questo si possa fare; dico però che ci troviamo di fronte, indubbiamente, a un tipo di attività che non è più la classica attività dell'Istituto per le case popolari di un tempo, e per la quale l'Istituto è sorto. Ma a parte questa questione che non so se sia stata tenuta presente o meno dagli uffici ministeriali nell'accordare o meno la proroga, nel far pagare o non far pagare il tributo, sta di fatto, secondo me, che dobbiamo stabilire se la Commissione è d'accordo di non mettere in discussione il principio della retroattività. Questo è il punto essenziale.

Circa il merito, desidererei che il Sottosegretario ci dicesse qualche cosa di non formale, ma di sostanziale.

B O S C O . Sarebbe opportuno avere chiarimenti in merito al fenomeno lamentato dal senatore Amigoni, per il quale il fisco ha adottato misure onerose soltanto verso alcuni Istituti per le case popolari, perchè questo avrebbe riflesso anche sulla questione

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)65^a SEDUTA (13 luglio 1960)

della retroattività, in quanto non è giusto applicare l'imposta per Foggia e non, invece, ad esempio, per Napoli o per Cagliari. Non è possibile che si facciano due pesi e due misure nel modo di intendere da parte del Capo ufficio del registro.

P R E S I D E N T E . Quanto stabilisce l'ultimo comma dell'articolo unico: « La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1955. Non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte », dal punto di vista sostanziale, e anche dal punto di vista morale, lascia molto perplessi. Dal 1955 c'è stata la possibilità che ci fosse una legge la quale prorogava i benefici che in quel momento venivano a scadere, ma non c'era ancora la legge che discutiamo adesso. Quindi, da quel momento, ha avuto vigore la legge comune, per cui tutti hanno dovuto pagare l'imposta di registro, l'imposta di bollo con un criterio unitario perchè, come ha ben detto il senatore Bosco, non devono esistere diversità tra città e città.

Ora, nell'attesa di questa legge, sono stati stipulati diversi contratti; molti hanno pagato la tassa, altri hanno preferito aspettare. Perciò, quando si comincia a dire: « Non si fa luogo al rimborso delle somme già corrisposte », si viene a precisare che coloro i quali furono ossequienti alla legge non verranno rimborsati delle somme da loro versate, mentre coloro che non lo furono, non pagheranno i tributi.

Ora se facciamo una legge, facciamola pure; ma abbia effetto dal momento in cui la facciamo. Chi l'ha osservata è a posto, chi non l'ha osservata la dovrà osservare. Non possiamo tornare indietro di cinque anni per vedere quello che si è pagato. È una questione gravissima, questa.

A M I G O N I . A quanto risulta, da un'indagine da me fatta presso gli Istituti delle case popolari, non vi sono stati pagamenti altro che per la tassa di bollo sui contratti. Per questa ragione trovo giustificato l'ultimo comma dell'articolo, nel senso che non dovrebbe portare nessuna com-

plicazione, mentre sarebbe illogico andare a ripetere tutti i bolli pagati per tutti i contratti.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il pensiero del Governo sinteticamente è questo: che prima di entrare nel merito delle pretese necessità di questi Istituti di cui è oggetto il disegno di legge, è assolutamente necessario risolvere delle questioni di carattere preliminare che sono tali da assorbire l'intera questione. Una di queste è l'incidenza sul bilancio. Una minor entrata è un aggravio del bilancio.

Noi facciamo appello spesso, in questa Commissione, all'articolo 81, ma poi, all'atto pratico, l'articolo 81 è dimenticato nel modo più assoluto. Ora bisogna che la Commissione, che tante volte ha manifestato una rigidità, una severità nell'interpretazione dell'articolo 81, attui questi principi che hanno formato oggetto anche di ordini del giorno e di risoluzioni.

Basterebbe questa osservazione per bloccare l'iter del disegno di legge. Ma, oltre a questa considerazione, è da tener presente l'osservazione fatta dal senatore Fortunati: la retroattività di un sistema tributario che finirebbe per non essere mai sicuro. C'è una determinata situazione, dal 1955 a oggi, che i contribuenti conoscono, e che noi mandremmo per aria, togliendo quella sicurezza tributaria che è assolutamente necessaria in un sistema tributario equilibrato come quello che dovrebbe essere il nostro.

Basterebbero queste due osservazioni per eliminare qualsiasi questione di merito; del resto, comunque si veda la questione di merito, e anche se si potesse essere d'accordo col senatore Amigoni che è necessario venire incontro a questi Istituti, occorre trovare delle forme diverse di aiuto.

Ecco perchè il Governo pensa non sia nemmeno il caso di trattare il merito di questo disegno di legge, perchè il merito del disegno di legge in tanto raggiungerebbe gli scopi che i proponenti si sono prefissi, in quanto ci fosse l'ultima norma dell'articolo unico, ossia quella della retroattività al 1955. Non significa nulla il dire che sono stati o

non sono stati fatti accertamenti; si tratta di applicare o non applicare un principio dal quale non si può derogare: quello dell'osservanza dell'articolo 81.

Accade, spesso, che si cominci con un determinato compartimento e poi ne segue un altro.

Ora, la legge è uguale per tutti ed il Ministero la farà applicare a tutti; questo è il significato della legge, ed è compito dell'Amministrazione farla applicare.

Pertanto, ripeto, e sintetizzo il mio concetto, è inutile entrare nel merito dell'articolo unico, perchè se si abolisce, come io ritengo debba assolutamente abolirsi, l'ultima disposizione del suddetto articolo, il contenuto del disegno di legge presentato dai senatori Amigoni ed altri verrebbe a perdere quell'efficacia e quel valore che si vorrebbe ad esso dare.

Sta di fatto che nel 1955 è cessato questo regime di agevolazioni; la Commissione, d'altra parte, sa che tutti i Governi e i Ministri delle finanze hanno sempre dichiarato — ed al riguardo vi è un disegno di legge al Parlamento — che bisogna contenere, e non allargare, questo settore dei privilegi fiscali. Se continuiamo, invece, nel sistema opposto, ed allo scadere di un termine, con un provvedimento apposito lo proroghiamo, oppure concediamo una aggiunta di proroga ad una già esistente e che sta per scadere, allora devo dire che è questo un punto di vista sul quale il Governo non può essere d'accordo e che non può seguire, proprio perchè vuole contenere il sistema dei privilegi fiscali e delle evasioni legali.

Quanto ho detto, tuttavia, non porta ad escludere la possibilità di provvedimenti di altra natura in favore di questi Istituti.

S P A G N O L L I. Convengo con il rappresentante del Governo che, per non tradire quella che è stata la linea seguita dalla Commissione, è necessario porre un punto fermo sulla questione delle esenzioni fiscali; evidentemente, in caso contrario, ci verremmo a dare, come si suol dire, la zappa sui piedi.

Ritengo, tuttavia, ferma restando questa mia osservazione, che con la decisione che stiamo per prendere non risolviamo le ragioni di mancanza di equità che il senatore Amigoni ha sottolineato, tra le cooperative e gli Istituti autonomi per le case popolari.

Il senatore Amigoni ha rilevato che esistono delle notevoli difficoltà per questi Istituti — e di ciò può facilmente rendersi conto chiunque abbia un po' di esperienza in merito —; anche io, che ho un po' di esperienza e conosco altri Istituti, ad esempio quello di Trento e, indirettamente anche quello di Milano, so che effettivamente esistono delle indubbie difficoltà, anche perchè sono note le disposizioni relative ai riscatti, che hanno trovato nella soluzione degli stessi Istituti notevole resistenza. Infatti, se noi concepiamo questi Istituti come rispondenti a determinati scopi, in ordine, vorrei dire, popolare, ed anche economico, allora anche certi mutamenti dal punto di vista della costruzione, adottando certi materiali piuttosto che certi altri, dovrebbero essere permessi, perchè ritengo che, oggi, chiunque possa vivere in case dove, ad esempio, le scale sono di marmo e così via, in quanto ciò non costituisce più un lusso; ed è qui che sorge la difficoltà nei riguardi di questi Istituti, di questi strumenti cui impropriamente, a mio avviso, diamo il nome di Istituti autonomi per le case popolari, perchè, in effetti, il dire « popolari » non ha alcun significato.

Ciò premesso, se il rappresentante del Governo lo permette, non perchè sia pertinente al suo particolare Dicastero, ma perchè ritengo che si tratti di una questione che deve essere vista al livello di una risoluzione governativa, vorrei osservare che l'argomento merita, peraltro, anche se oggi non siamo favorevoli al varo di questo disegno di legge, una attenta considerazione da parte delle Amministrazioni competenti, e questo prima che ci si venga a trovare di fronte ad un provvedimento, magari presentato dallo stesso Governo, con il quale si chiede di venire incontro a certe esigenze degli Istituti autonomi per le case popolari; perchè ho il timore che sia proprio questa

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (13 luglio 1960)

la fine cui, a un certo momento, si rischia di giungere.

Non avrei altro da aggiungere e mi permetto solo di sottoporre all'attenzione della Commissione, ed in particolare del Governo, questo mio parere, affinché se ne faccia carico in sede competente, in modo che il problema sollevato con il disegno di legge Amigoni possa essere studiato.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso assicurare il senatore Spagnoli che questo sarà fatto senz'altro ed aggiungo, anzi, che se la Commissione intendesse presentare un ordine del giorno in merito, non avrei difficoltà ad accoglierlo.

F O R T U N A T I. A mio avviso, i problemi sono due: il problema della retroattività e quello *de iure condendo*.

Non credo si possa dire che la questione *de iure condendo*, in ogni caso, sia priva di effetto, perchè se dovranno essere presi successivamente dei provvedimenti nei confronti di questi Istituti, tali provvedimenti, per lo meno, saranno di minore entità, per il futuro, se, *de iure condendo*, la situazione sarà modificata.

Ritengo, quindi, che *de iure condendo* si possa esaminare la questione.

Ho sollevato la questione della retroattività, non in quanto riguarda gli Istituti autonomi per le case popolari, ma perchè si tratta di una questione di principio, di carattere generale, e non vorrei che si venisse a costituire un grave precedente.

Ritengo, comunque, che si debba entrare nell'esame di merito.

È vero che noi abbiamo a più riprese detto che il problema delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie deve essere riesaminato, ma so anche che il Consiglio dei ministri ha approvato una proposta di disegno di legge per sopprimere, addirittura, un tributo. Allora, nel momento in cui si ritiene che un tributo debba essere soppresso, perchè non all'altezza dei tempi, non vedo per quale motivo, entrando nel merito, non si debba esaminare la questione

che ci è stata sottoposta. Se riconosciamo, cioè, che gli Istituti autonomi per le case popolari assolvono ad una funzione economico-sociale equiparata, od equiparabile, a quella di istituti di tipo cooperativo, non vedo per quale ragione le agevolazioni esistenti nei confronti di questi organismi cooperativi non debbano anche essere estese agli Istituti autonomi per le case popolari.

Non sarei, pertanto, così drastico da dire che non se ne fa nulla, che non si deve esaminare tale questione; e non è vero che, sopprimendo l'ultima parte dell'articolo unico in esame, il disegno di legge perde la sua efficacia. Non è vero, ripeto, perchè gli Istituti autonomi per le case popolari non hanno una funzione che si esaurisce nel 1960, ma assolvono ad un compito che si protrae nel tempo.

Allora, fissiamo, per lo meno, una situazione giuridico-tributaria per il futuro, e poi i provvedimenti governativi, se saranno necessari, si riferiranno solo al periodo 1955-1960, perchè, invece, se sono vere le osservazioni dei colleghi e se si segue il loro suggerimento, allora verremmo ad avere provvedimenti governativi per un periodo di tempo che non sarà soltanto limitato al quinquennio 1955-60.

Non è escluso, del resto, onorevole Sottosegretario, anzi vi è senz'altro la possibilità, per l'esperienza che ho, che, approvando il disegno di legge con la soppressione dell'ultimo comma, nei concreti accertamenti si impieghi una mano meno pesante.

Infatti, sapendo che da un certo periodo in poi vi è un nuovo regime tributario, gli Uffici erariali sono portati ad un rigore maggiore o minore, a seconda che tale sistema sia stato modificato o meno e, da questo punto di vista, anche i provvedimenti politici ed economici del Governo nei confronti degli Istituti per le case popolari potranno essere di minore entità. Gli accertamenti, praticamente, potranno essere condotti nei limiti delle esigenze di copertura dei bilanci degli esercizi passati, e non andare oltre. Siccome sappiamo che, normalmente, per alcuni tributi, il gettito reale tende a superare il gettito previsto; in que-

sto caso, invece, se il sistema tributario si modifica dal 1960 in poi, gli accertamenti potranno essere condotti con minore rigore. Pertanto, l'esame di merito ha un senso, e se il merito ci porta a determinate considerazioni, ritengo che non si possa respingere, per il futuro, il disegno di legge presentato dal senatore Amigoni e dagli altri colleghi.

P R E S I D E N T E. Comunque, l'osservazione fatta dal Sottosegretario Piola circa la questione della copertura, è una questione sulla quale la Commissione ha sempre mantenuto un atteggiamento fermo.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se il Presidente me lo consente, vorrei fare una proposta. Viste le osservazioni del senatore Spagnolli circa la necessità di risolvere questo problema e le difficoltà in cui si troverebbero gli Istituti autonomi per le case popolari, che assolvono veramente ad una funzione sociale, riterrei opportuno soprassedere alla discussione del disegno di legge in esame, mentre il Governo si impegna di studiare il problema, proponendo, eventualmente, qualche altra forma per venire incontro a tali difficoltà, se sarà possibile risolverle.

A M I G O N I. A mio avviso, ritengo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato corrisponda ad una soluzione pratica.

B O S C O. Credo, anche io, che si debba accogliere la proposta del Sottosegretario Piola; il disegno di legge, pertanto, non verrebbe respinto, ma rimarrebbe all'ordine del giorno della Commissione. Nel frattempo pregheremo il Governo di fare i necessari accertamenti.

Insisto, inoltre, sulla questione cui ho accennato poc'anzi, quando ho chiesto di sapere in che modo si è svolto l'accertamento dal 1955 ad oggi — non si tratta di un solo anno, ma di quattro o cinque esercizi finanziari — e se risultasse, da questa indagine che prego di fare, che vi è stata una forma

di tolleranza nei riguardi di questi Istituti o, quanto meno, nei riguardi della maggioranza di questi Istituti autonomi per le case popolari, che cioè non si è riscosso quello che si doveva riscuotere, in base alla previsione di privilegi, o altro, allora dobbiamo riconoscere che si è creata una situazione di fatto che deve essere considerata anche per il passato. Se gli uffici non hanno riscosso, hanno fatto male a non riscuotere; se il Governo ha tollerato per cinque anni che questi Istituti non pagassero l'imposta, ripeto, si è creata una situazione che noi non possiamo non considerare.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ho già assicurato che sarà fatto tale accertamento.

M I N I O. Ritengo che dopo la proposta fatta dal Sottosegretario Piola sia superfluo continuare la discussione e sono d'accordo che il disegno di legge in esame non debba venire respinto, ma rinviato per un nuovo esame.

Vorrei però sottolineare, ancora una volta, che se è vero, da una parte, che non si può continuare con questo sistema delle esenzioni fiscali, è tuttavia anche vero che in questa materia non vi possono essere squilibri e differenze, perchè oggi gli Istituti autonomi per le case popolari, come ha rilevato il senatore Fortunati ed anche il senatore Spagnolli, effettivamente, non costruiscono più case popolari, come trenta, quaranta o cinquanta anni fa, ma è vero, altresì, che anche le cooperative fanno altrettanto, e sappiamo bene quali tipi di case costruiscono, tali che, tante volte, non sono neppure accessibili ai ceti popolari.

Mi sembrerebbe ingiusto, pertanto, che una esenzione fiscale adottata nei confronti di queste cooperative, non debba essere estesa anche a questi Istituti autonomi per le case popolari, che compiono ancora una determinata funzione nel campo dell'edilizia.

D'altra parte, credo che il problema sollevato dall'onorevole Sottosegretario Piola, circa la copertura, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione sussisterebbe an-

che se si intervenisse in altro modo, se cioè si dovesse accettare l'ipotesi che con questo disegno di legge non vi sia la possibilità di sanare il passato, ma si debba provvedere con un apposito provvedimento; il problema della copertura, ripeto, sorgerebbe ugualmente.

P A R R I. Siamo anche noi d'accordo circa il rinvio della discussione del disegno di legge, nel modo prospettato dal Sottosegretario Piola.

Vorrei, però, che il Governo tenesse presente il punto di vista ora espresso dal senatore Minio; ci offende, cioè, la larghezza che è stata esercitata, nel campo fiscale, nei confronti delle cooperative edilizie, in contrasto con la relativa severità che si vuole adottare, e che è di fatto adottata, nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari. A nostro avviso, eventualmente, si sarebbe dovuta seguire una politica contraria.

Per quanto siano giuste le osservazioni fatte dal Sottosegretario Piola nei riguardi delle evasioni fiscali, sul piano dell'equità ed anche dell'interesse sociale, data la crisi dell'edilizia che avremo ancora, prima che si arrivi ad una sistemazione e ad un assestamento (intendo parlare della crisi delle case popolari che, forse, durerà ancora per un decennio o un ventennio) a nostro parere, la esenzione fiscale la più larga possibile, nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari è pienamente giustificata, e vorremmo che il Governo tenesse conto di questo nostro parere.

Nasce, certamente, un problema di copertura, nasce, innanzi tutto, il problema della retroattività, di cui sentiamo la difficoltà e il peso.

Ora, se l'Amministrazione finanziaria dicesse che gli oneri scaduti devono essere perseguiti dalla nostra proposta, allora essi dovrebbero essere disposti attraverso contributi dell'erario, nei casi, evidentemente, di dimostrata necessità; nei casi in cui i bilanci degli Istituti autonomi per le case popolari si trovino in una situazione di di-

mostrata necessità, deve essere consentito un contributo diretto, sia per quello che riguarda il minor introito, il minor gettito, sia per quello che riguarda i contributi da corrispondere.

Si era anche pensato, data l'entità notevole della cifra, se i conti del senatore Amigoni sono giusti e corrispondono effettivamente all'importo totale, che forse avrebbe potuto essere giustificata l'emissione di un prestito, naturalmente di durata non eccessiva, quindi non diluito nel tempo, ma tale da poter essere abbastanza facilmente riassorbito. Preghiamo, quindi, di tener presente anche questo suggerimento.

O L I V A. Desidero rilevare che nel panorama delle cose che preghiamo il rappresentante del Governo di voler accertare, dovrebbe esservi, se possibile, anche quella delle cifre percette, non solo di quelle rimaste in sospenso; infatti, è senz'altro grave la questione della retroattività, ma non possiamo neanche dire che chi ha avuto ha avuto, e chi non ha avuto non ha avuto.

Il problema deve essere affrontato al completo e, pertanto, bisogna vedere anche quanto si dovrebbe, eventualmente, restituire.

B E R G A M A S C O, relatore. Sono, naturalmente, d'accordo con la proposta che è stata fatta, di riesaminare il problema, ma chiederei che le due questioni, quella concernente la retroattività e quella concernente il futuro, fossero esaminate, da parte del Governo, sotto due profili diversi, perchè, come osservava giustamente il senatore Fortunati, il provvedimento può avere un pregio in sé per gli anni avvenire, anche se non è applicabile al passato, cioè *ex nunc* e non *ex tunc*. Da questo punto di vista, pertanto, la questione va studiata indipendentemente dalla retroattività, bisogna, cioè, vedere se merita di essere applicata per il futuro, ed i problemi di copertura si risolveranno in seguito.

A questo proposito è da tener presente l'osservazione sollevata dal collega Bosco, circa gli accertamenti fatti e vedere i risultati.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (13 luglio 1960)

P R E S I D E N T E. Ritengo di poter dire, a questo punto, che la Commissione è d'accordo nel soprassedere alla discussione di questo disegno di legge, nell'attesa che la questione venga riesaminata e studiata con maggior approfondimento. Il Governo, da parte sua, ha il compito di fare determinati accertamenti. Pregherei, inoltre, il senatore Amigoni, firmatario del provvedimento in esame, di volersi tenere in contatto con l'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale potrà fornirgli gli elementi più importanti, anche dal punto di vista economico.

Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge s'intende rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, numero 365, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 » (632) e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, emanato ai sensi dello articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 » (633).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365, emanato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese im-

previste dell'esercizio finanziario 1958-59 » e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, numero 366, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le opere impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 ».

Dichiaro aperta la discussione sui disegni di legge di cui do lettura:

Disegno di legge n. 632

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365, concernente la prelevazione di lire 3.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Disegno di legge n. 633

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, concernente la prelevazione di lire 1.032.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

B R A C C E S I, *relatore*. I due provvedimenti ora sottoposti al nostro esame, sono stati presentati un anno fa, e precisamente il 7 luglio 1959.

Il disegno di legge n. 632 tende a convalidare, ai termini dell'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica, n. 365, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 3 milioni e 500 mila, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, onde provvedere ad alcune straordinarie esigenze che specificherò tra breve.

Il secondo disegno di legge, n. 633, è inteso a convalidare, sempre ai termini dell'articolo 42 della legge di contabilità gene-

rale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica, n. 366, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 1 miliardo e 32 milioni, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Ambedue i provvedimenti concernono l'esercizio finanziario 1958-59; questo significa che i denari sono già stati spesi e si tratterebbe, quindi, di un consuntivo da regolare.

Posso chiarire che la somma di lire 3 milioni e 500 mila, di cui al disegno di legge n. 632, è servita a provvedere, in relazione a straordinarie esigenze di servizio dell'ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali, prima non prevedibili, alla integrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 584 (Compensi speciali al personale in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario) e n. 586 (Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale) rispettivamente di lire 3.000.000 e di lire 500.000.

Per quanto riguarda, poi, il disegno di legge n. 633, che reca la cifra di lire 1 miliardo e 32 milioni, la spesa più notevole è quella di lire 500 milioni, spesa concernente il Ministero del tesoro, per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie (capitolo n. 293); si tratta, praticamente, di denaro speso per l'acquisto di vaccino antipoliomielitico.

Le spese restanti, sia per quanto riguarda il suddetto Ministero del tesoro, sia per quanto si riferisce a quello dell'interno, concernono tutte compensi speciali al personale, compensi per lavoro straordinario, indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni e trasferte nel territorio nazionale, premi a funzionari di pubblica sicurezza e così via.

Si tratta, come si può facilmente constatare, di spese di vecchia data, già pagate e per le quali non vi è altro da fare che dare la convalida.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sede di consuntivi, del resto, vi sarà sempre la possibilità di acclarare queste spese.

F O R T U N A T I. Allora, acclamamento per acclamamento, vorrei chiedere se esiste un limite temporale per le convalide oppure non esiste; e questa mia non è una domanda maliziosa, ma è semplicemente dovuta a mia ignoranza.

I decreti del Presidente della Repubblica, cioè, possono essere convalidati in qualsiasi tempo, quando pare e piace?

B R A C C E S I, *relatore*. Nell'articolo apposito del Regolamento si dice che devono essere convalidati, ma non è indicato un limite di tempo.

F O R T U N A T I. La legge cui i due provvedimenti in esame fanno riferimento, risale al 1923; ora, vi sono termini abbastanza chiari per consuntivi, rendiconti od altro. A mio avviso, anche se non vi è la norma esplicita, da tutto il contesto della legge di contabilità generale dello Stato, dovrebbe dedursi che gli atti di ratifica concernenti un esercizio finanziario debbano essere risolti entro l'ambito dell'esercizio finanziario stesso, altrimenti la ratifica non avrebbe più alcun senso.

È mai possibile, mi domando, che il Parlamento sia chiamato a convalidare un decreto del Presidente della Repubblica, quando esso è già stato attuato? Che convalida è questa?

A me sembra che, in base alla norma della legge di contabilità, la convalida debba avvenire prima e non dopo l'attuazione del decreto.

C O N T I. Tuttavia, in linea di fatto, la regola è invertita.

B R A C C E S I, *relatore*. Il Consiglio dei ministri autorizza il prelevamento dal fondo spese impreviste; si richiede, però, al di sopra di una certa cifra, che è anche piuttosto limitata, che vi sia la convalida del Parlamento.

F O R T U N A T I. Se non vi è la convalida sorge subito la responsabilità contabile.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)65^a SEDUTA (13 luglio 1960)

P R E S I D E N T E . Nel relativo articolo della legge sulla contabilità generale dello Stato non è stabilito un limite per la convalida.

Si tratta, in sostanza, nel nostro caso, di somme che sono state assegnate in base ad un decreto del Presidente della Repubblica e, per una formalità, sono stati presentati al Parlamento, per la convalida, questi due disegni di legge.

La relazione del senatore Braccesi, del resto, ha sufficientemente illustrato e chiarito la situazione; ritengo, quindi, che la Commissione non possa non approvare i provvedimenti in discussione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto, pertanto, ai voti il primo disegno di legge, n. 632, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo disegno di legge, n. 633, di cui ho anche dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Spezzano: « Esone- ro dall'aggio esattoriale sui sovracanonati do- vuti ai Comuni ai sensi della legge 27 dicem- bre 1953, n. 959 » (1032)

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior- no reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Eso- nero dall'aggio esattoriale sui sovracanonati dovuti ai Comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 ».

Dichiaro aperta la discussione sul dise- gno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere per il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959,

B O S C O , *relatore*. Il senatore Spez- zano, il 18 marzo 1960, ha presentato un disegno di legge col quale chiede, in un ar- ticolo unico, che nessun aggio sia dovuto agli esattori comunali sul sovracanone ver- sato dalle società elettriche per lo sfrutta- mento dei bacini imbriferi, in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, articolo 1, comma ottavo.

Come è noto, questa legge del 27 dicem- bre 1953, n. 959, prevede che ai Comuni montani, interessati nei bacini imbriferi, oggetto di concessioni a società idroelettri- che, debba essere corrisposto il sovracano- ne, che è stato, come sapete, accolto con grande sollievo dai Comuni interessati. Si tratta, come dicevo, di Comuni montani, e quindi tra i più poveri della penisola, che debbono essere aiutati in molti modi; e inoltre va rilevato che questo sovracanone era connesso a una determinata finalità di interesse pubblico, perchè la legge del 1953 stabilì esplicitamente che il sovracanone do- vesse essere impiegato dai Comuni « esclu- sivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato »; quindi finalità esplicitamente di pubblico interesse, a cui la legge subordina l'impiego delle somme corrisposte a titolo di sovracanone.

Non c'è dubbio perciò che si tratti di una concessione di natura pubblicistica data ai Comuni per finalità di pubblico interesse, e come tale, in base alla legislazione vigente, non avrebbe dovuto dar luogo a riscossioni di aggio da parte degli esattori, perchè il diritto di aggio è affidato agli esattori co- munalmente in base al testo unico che concedeva agli esattori comunali, su tutte le imposte e sovrainposte comunali e sulle entrate pa- trimoniali riscuotibili, un aggio nella mi- sura non superiore al 6 per cento.

Ora si tratta di interpretare qual'è la na- tura giuridica di questo sovracanone. A que- sto riguardo abbiamo una decisione della Commissione centrale delle imposte in data 27 dicembre 1954, n. 65963, la quale affer- ma che il canone è una entrata istituita al servizio di un pubblico interesse e come tale

di natura pubblicistica. Dice testualmente la decisione:

« Quando si oppone che per effetto della liquidazione annuale di una "rendita" si determina una ricchezza novella, a vantaggio del Comune, che ha tutti i caratteri del reddito, si asseriscono apoditticamente concetti e si enunciano principi di scuole che rimangono nel campo della astrazione e ai quali si può contrapporre che, nel caso concreto, non si tratta della costituzione di una rendita vera e propria, ma della distribuzione nel tempo di una serie di pagamenti imposti dallo Stato, ai quali non si può attribuire carattere di reddito perchè manca, nei loro confronti il verificarsi di una condizione derivata dai presupposti tradizionali nei quali si perfeziona il concetto di reddito. Essi infatti non ripetono la loro origine, nè dal lucro ritratto dal Comune da propri beni materiali, nè dal proprio lavoro, nè da una sua qualsiasi attività produttiva, bensì da una disposizione legislativa che impone i pagamenti stessi.

Ma non vi può essere reddito quando la ricchezza nuova non dipenda da una produttiva attività, per quanto largamente questa si voglia considerare ».

Si tratta, in altri termini, di un contributo finanziario devoluto per legge dallo Stato a favore di determinati Comuni in occasione di una concessione per lo sfruttamento idroelettrico di acque di pertinenza demaniale; su un contributo di tale genere è evidente che non spetta agli esattori alcun aggio, così come essi non percepiscono aggio sulle somme corrisposte dallo Stato ai Comuni a titolo di compartecipazione ai proventi dell'I.G.E. o a titolo di contribuzioni ordinarie o straordinarie.

Ora si verifica questo; vi sono due sistemi per il pagamento del sovracanone: se i Comuni sono consorziati, allora il Ministero dei lavori pubblici, che praticamente è quello che fa la riscossione, invia un vaglia al tesoriere del Consorzio; e in questo caso, siccome il tesoriere del Consorzio non coincide con il tesoriere comunale, cioè con l'esattore, allora l'esattore non riscuote alcun aggio

perchè il destinatario del vaglia è il tesoriere del Consorzio. Viceversa la questione sorge allorché i Comuni non siano consorziati e il tesoriere del Comune riceve direttamente il vaglia dal Ministero dei lavori pubblici. Anche in questo caso, secondo me, non vi sarebbe luogo a riscossione di aggio perchè, tra le altre cose presuppone che lo esattore disponga per il Comune dell'incasso, il che viceversa non si verifica in questo caso, perchè mai gli esattori hanno anticipato ai Comuni quanto avrebbero dovuto riscuotere per il sovracanone. Quindi, non verificandosi neppure il presupposto dell'anticipazione dell'incasso per il Comune, mi pare che anche se il Comune non sia consorziato, non debba corrispondere l'aggio.

Il disegno di legge dovrebbe avere, quindi, carattere interpretativo e non innovativo. Non si possono, evidentemente, fare due pesi e due misure, a seconda che i Comuni siano consorziati o meno; non già che il carattere pubblico del sovracanone sia diverso a seconda che il Consorzio esista o non esista, perchè in tutti i casi il Comune è tenuto a impiegare quelle rendite per scopi sociali. Quindi non pare assolutamente il caso di distinguere le due ipotesi, perchè tutto il problema dipende dalla natura giuridica del sovracanone. Se non si tratta di un'entrata patrimoniale, ma si tratta di un contributo che lo Stato dà ai Comuni più poveri e ai Comuni montani, lo stesso metro bisogna usare se i Comuni sono consorziati o non consorziati. Mi pare, pertanto, che dal punto di vista dell'interpretazione della legge vigente, non v'è dubbio che il disegno di legge possa essere approvato, salvo qualche chiarimento per precisare che si tratta non di una legge innovativa, ma di una legge interpretativa.

M A R I O T T I . Siamo d'accordo.

S P A G N O L L I . Credo di interpretare il pensiero anche del mio Comune montano nel dichiararmi completamente d'accordo sul disegno di legge, dopo i chiarimenti così lucidi del relatore.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La impostazione del senatore Bosco non ha fatto una distinzione che, a giudizio del Governo, dovrebbe essere fatta; e cioè, quando il Consorzio non è costituito, il provento è versato dalla società concessionaria alla Banca d'Italia. In base alla legge già citata n. 950, è poi il Ministero dei lavori pubblici che provvede alla distribuzione e al versamento delle somme ai Comuni; e in caso di morosità (bisogna prevedere anche questo) della società concessionaria, è il Ministero che procede esecutivamente. Quando invece il Consorzio è regolarmente costituito, i proventi sono versati direttamente al Consorzio dalle società concessionarie, e in caso di inadempienza è il Consorzio stesso che provvederà al ricupero dei proventi stessi in base alla legge del 1935. In questa seconda ipotesi il versamento è fatto dal tesoriere del Consorzio, il quale può essere anche l'esattore delle imposte dirette. Nel caso che il tesoriere sia l'esattore delle imposte dirette, come si può negare un aggio, nel caso che non si tratti di semplice servizio di cassa, ma che l'esattore debba provvedere contro le società morose? In questo caso, a mio avviso, questo servizio dovrebbe essere retribuito.

B O S C O , *relatore*. Se prima non vi è stata la distribuzione, non esiste un diritto individuale del Comune; il Comune, cioè, non ha un diritto soggettivo ad avere la somma di 3 milioni, o di 2 milioni, nel qual caso potrebbe essere fatta un'azione per avere quanto si deve avere. Nel nostro caso, viceversa, il presupposto amministrativo delle rotazioni è una distribuzione fatta dal Ministero dei lavori pubblici e tanto nel caso in cui il Consorzio sia costituito, quanto nel caso in cui non lo sia, resta sempre di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perciò, in base alle considerazioni che ho fatto ed all'ipotesi specifica e limitatissima di atti di esecuzione che il tesoriere esattore delle imposte dirette deve fare contro le società morose, il Governo penserebbe di inserire una norma che preveda que-

sta limitatissima ipotesi, norma che potrebbe essere inserita mediante un comma aggiuntivo il quale stabilisca, nell'ipotesi di costituzione del Consorzio, che, costituito il Consorzio, il versamento del sovracanonone è effettuato sul conto corrente postale intestato all'esattore tesoriere del Consorzio medesimo; la stessa norma dovrebbe stabilire, inoltre, che nessun aggio spetta allo esattore tesoriere quando la sua opera è limitata al puro e semplice servizio di cassa.

S P E Z Z A N O . Mancherei di rispetto al senatore Bosco, illustre professore universitario, se io, modesto avvocato, volessi aggiungere anche una sola parola a quanto egli ha già detto; ogni parola, ripeto, sarebbe superflua.

Vorrei solo rilevare, per dimostrare l'opportunità e la fondatezza del mio disegno di legge, che vi può essere il caso, ora non molto diffuso, ma che diventerà, senza dubbio, generale tra qualche mese, che il Comune invece di percepire moneta, prenda energia elettrica. Ora, sarebbe davvero strano considerare che sull'energia elettrica si debba pagare un aggio!

L'ipotesi che ha presente il Governo è una ipotesi che non esiste nella realtà; infatti, normalmente parlando, si usa l'espressione « esattore tesoriere del Consorzio », ma è questa una espressione che, di fatto, non corrisponde all'esattore tesoriere di cui si parla nel provvedimento.

Si costituisce, ad esempio, un Consorzio di tutti i Comuni del bacino imbrifero del Ticino, e questo Consorzio nomina un esattore tesoriere che non ha niente a che vedere con l'esattore tesoriere di cui al disegno di legge in esame; si tratta, quindi, di un organo interno del Consorzio, per cui non possiamo prevedere questa ipotesi, non esistendo né potendo esistere nella pratica.

Il caso dell'esattore del Comune il Ministero non l'ha previsto, ha previsto il caso dell'esattore del Consorzio.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esattore del Consorzio, che sia esattore delle imposte dirette; è un caso che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)65^a SEDUTA (13 luglio 1960)

può verificarsi, non è un punto di vista contrario a quello del senatore proponente.

S P E Z Z A N O . Il Consorzio del Ticino è costituito da 125 Comuni. Quando viene nominato l'esattore tesoriere, negli statuti dei Consorzi si usa questa espressione non felice, ma non è, ripeto, l'esattore di cui si parla nel provvedimento.

B O S C O , *relatore*. E si deve tener presente che a questi il disegno di legge non dà alcun aggio.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha solo ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su quello che è il proprio punto di vista, per una determinata ipotesi.

B O S C O , *relatore*. Desidererei proporre, comunque, una diversa formulazione dell'articolo unico in esame. Non vorrei, infatti, che sorgessero ancora una volta dei dubbi e si pensasse che si tratti di un provvedimento innovativo od altro; per quanto questo punto sia chiarito nella mia relazione, è sempre bene che il testo del disegno di legge sia concorde con la premessa.

Proporrei, pertanto, il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Sul sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, si intende che nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere del Comune ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza, tutto quello che il Governo proponeva, era di aggiungere « quando fa semplicemente servizio di cassa ».

B O S C O , *relatore*. Ma se non c'è la distribuzione da parte del Ministero dei lavori pubblici, il tesoriere del Comune non prende un soldo!

P R E S I D E N T E . Forse sarebbe preferibile ritornare alla formulazione iniziale.

B O S C O , *relatore*. Bisogna, comunque, specificare « tesoriere del Comune ».

S P A G N O L L I . Si vuole, praticamente, sottolineare che come tesoriere non ha alcun aggio.

S P E Z Z A N O . La differenza, onorevole Presidente, consiste nel verbo « s'intende », e questo avrebbe lo scopo di evitare che qualcuno, considerando solo la modificazione apportata con la mia proposta e non avendo presente la relazione del senatore Bosco, possa speculare e ritenere che si tratti di una disposizione innovativa, per cui il miliardo, ad esempio, o gli 800 milioni, che avrebbe dovuto avere per il passato, dovrebbero essergli pagati.

È per questo motivo, ripeto, che il senatore Bosco propone di inserire la parola « si intende ».

B O S C O , *relatore*. Comunque, se la Commissione lo ritiene opportuno, si potrebbero tralasciare le parole « dei Comuni », mantenendo, però, la parola « s'intende ».

O L I V A . Si potrebbe dire, allora: « Per la riscossione del sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, s'intende che nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere ».

S P E Z Z A N O . Non si può dire « per la riscossione », perchè, nella realtà, non si riscuote; pretendono il pagamento senza far niente, a noi arriva un vaglia.

B O S C O , *relatore*. La formulazione definitiva sarebbe, pertanto, la seguente: « Sul sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, s'intende che nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidererei, in tal caso, risultasse chiaramente a verbale che il rappresentante del Governo fa presente che il testo del disegno di legge, sia quello originale, sia quello sostituito al medesimo su proposta del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

65ª SEDUTA (13 luglio 1960)

relatore, senatore Bosco, non contempla il caso in cui il tesoriere esattore debba provvedere alla riscossione contro le società morose.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Bosco, relatore, il seguente articolo sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge:

« Sul sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, s'intende che nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo:
« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine »
(541)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo: « Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento

a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , relatore. Devo far presente, innanzitutto, che è stato recentemente approvato un disegno di legge comprendente la materia prevista nel provvedimento ora sottoposto al nostro esame; ed in quel disegno di legge è stato disposto quanto ora propongono, per la provincia di Udine, i senatori Tessitori e Pelizzo.

Ritengo, pertanto, che la materia sia esaurita, ed ogni ulteriore discussione appare, quindi, superflua.

L'onorevole Presidente dovrebbe, quindi, invitare i senatori proponenti a ritirare il disegno di legge da essi presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè l'osservazione fatta dal senatore Braccesi è giusta e va tenuta presente, la Commissione potrebbe soprassedere alla discussione di questo disegno di legge; nel frattempo si provvederà, da parte dei senatori proponenti, al ritiro del provvedimento medesimo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari